



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

Prot.n. 201801137

Bari, 02 maggio 2018

AI SIGG.

TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA DELLA
PROVINCIA DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
LORO SEDI

OGGETTO: CONSEGNA DI MEDICINALI IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA

Viene segnalato a quest'Ordine, dalle competenti Autorità, che da "parte delle Farmacie" è effettuata "al pubblico" la "dispensazione autonoma di antibiotici", in assenza di prescrizione medica.

La segnalazione, nello specifico, precisa che la fattispecie riguarda la consegna di specialità medicinali contenenti "soprattutto Amoxicillina + Acido Clavulanico e Cefalosporine di III generazione" destinate a pazienti di età pediatrica.

È di tutta evidenza che il caso riveste particolare importanza considerato che, oltre a riferirsi alla dispensazione, in assenza di ricetta, di specialità medicinali antibiotiche destinate a pazienti in età pediatrica, coinvolge anche la responsabilità del farmacista, chiamato, in qualità di operatore sanitario, a collaborare con le istituzioni al fine di informare i pazienti sui rischi derivanti da una assunzione inappropriata di antibiotici e sulle ricadute per la salute pubblica connesse alla diffusione dell'antibiotico-resistenza.

In proposito appare necessario rilevare che, poiché l'impiego non corretto di specialità medicinali antibiotiche potrebbe risultare assai rischioso per la salute umana, tale classe di farmaci è opportunamente assoggettata al controllo prescrittivo e alla indicazione posologica da parte del medico e al conseguente obbligo professionale del farmacista di dispensazione dietro presentazione di ricetta ripetibile (art. 88 D.Lgs. 219/2006).

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che, fatta salva la possibilità di consegnare un farmaco etico in assenza della ricetta, prevista in caso di necessità e di urgenza dal DM 31 marzo 2008, il farmacista che contravviene a quanto disposto dal succitato art. 88 D.Lgs. 219/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00 (art. 148 del D.Lgs. 219/2006) e può rispondere anche del reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 Codice Penale) le cui pene sono state di recente inasprite dall'articolo 12 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (Legge Lorenzin). Il nuovo testo, infatti, dispone che chi si rende penalmente reo di esercizio abusivo di una professione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Si ricorda infine che la consegna di un medicinale in assenza della prevista ricetta medica è soggetta, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico, a valutazione sul piano disciplinare.

Si invitano, pertanto, i titolari e i direttori di farmacia al più scrupoloso rispetto dei vincoli imposti dalla legge, fornendo adeguata informazione ai loro collaboratori iscritti all'Albo, al fine di promuovere un intervento professionale responsabile e educativo volto a migliorare l'appropriatezza dell'impiego dei medicinali antibiotici e a contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

Cordiali saluti

Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani
posta@ordinefarmacistibari.it

www.ordinefarmacistibari.it